CAMERA DEI DEPUTATI N. 3108

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRAMAZIO

Norme per la nomina di rappresentanti dei cittadini non residenti proprietari di immobili in località turistiche

Presentata il 13 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In molti comuni italiani è notevole il fenomeno turistico e quindi il numero di proprietari di unità immobiliari non residenti nel comune stesso ma che a questo apportano benessere contribuendo allo sviluppo economico, civile e sociale.

I cittadini non residenti aumentano in modo spesso determinante l'indotto commerciale delle località in questione così da permettere soluzioni lavorative ed incentivi di sviluppo altrimenti impossibili.

I cittadini non residenti contribuiscono alla gestione delle autonomie locali con i seguenti tributi:

a) I.C.I.: imposta identica per residenti e non residenti;

b) nettezza urbana: contributo ridotto, ma non proporzionale al reale utilizzo dei non residenti;

c) acqua e fognature: canone intero, ma servizio fruito in misura ridotta;

d) Telecom, Enel, Italgas: utenze penalizzate per la seconda casa;

e) IRPEF (mod. 740): importo maggiore di un terzo per la seconda casa.

Si evince pertanto che il cittadino non residente contribuisce in maggior misura anche al gettito fiscale pur non godendo che in minima parte dei servizi erogati dal comune.

Riferendoci a quanto esposto riteniamo necessaria una proposta di legge a tutela dei diritti dei non residenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nelle località turistiche, ove si verifichi che le unità immobiliari di proprietà di non residenti siano uguali o superiori al 10 per cento degli immobili censiti nel comune stesso, i proprietari non residenti possono partecipare alla vita amministrativa del comune mediante la nomina vincolata, non caratterizzata politicamente, di loro rappresentanti nel consiglio comunale.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono scelti dal consiglio comunale tra una rosa di candidati proposti dall'assemblea dei proprietari non residenti.

3. L'assemblea dei proprietari non residenti è convocata e presieduta dal sindaco o da un suo delegato ogni tre anni.

ART. 2.

1. I rappresentanti dei proprietari non residenti indicati dall'assemblea e nominati dal consiglio comunale sono considerati pubblici funzionari onorari ai quali è corrisposta una indennità o rimborso spese ed hanno competenza solo su questioni amministrative inerenti l'ambiente, i servizi e il turismo.

2. La nomina dei rappresentanti ha validità triennale.

ART. 3.

1. I cittadini non residenti che hanno diritto ad essere convocati in assemblea sono esclusivamente i proprietari intestatari di unità immobiliari regolarmente accatastate e censite. Il diritto di convocazione è nominale. È ammessa la delega.

2. L'assemblea è valida con la presenza del 10 per cento degli aventi diritto che propongano almeno due diversi rappresentanti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3108
Lire 500